



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa _____, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____ R.G. avente ad

OGGETTO: contratto di mutuo

promossa da

attori

Rappresentati e difesi dagli avv.ti _____ e Alessandro Pontremoli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati

Contro

convenuta

Rappresentata e difesa dagli avv.ti _____, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo

Conclusioni:

Per parte attrice:

„Accertare e dichiarare

- In via principale: la nullità del contratto per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e/o non meritevolezza ex art. 1322 c. 2 c.c. e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna somma da parte dei mutuatari, condannando la convenuta alla restituzione di quanto versato per capitale, interessi e spese assicurative, amministrative e notarili, con maggiorazione di interessi e rivalutazione ISTAT.

In subordine: - la nullità per indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole relative agli interessi (artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis) ex artt. 1283 - 1284 c.c. e 117, 120 e 125 bis T.U.B. e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 29.019,25 a titolo di interessi

corrisposti al 30.5.2017, oltre interessi e rivalutazione ISTAT, disponendo altresì il ricalcolo del piano di ammortamento.

In via alternativa: - la nullità e inefficacia delle clausole relative agli interessi in quanto vessatorie e/o eccessivamente onerose ai sensi degli artt. 33, 34, 35 e 36 Cod. Cons. e, per l'effetto, disporre il ricalcolo del piano di ammortamento, condannando la convenuta alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi ed oneri, oltre interessi e rivalutazione ISTAT.

In ogni caso: - la violazione del principio di buona fede da parte della convenuta, con conseguente condanna al risarcimento del danno, mediante il pagamento di somma non inferiore all'importo della rivalutazione e dei maggiori oneri maturati, anche per il caso di estinzione anticipata o surroga.

- Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati antistatari.

IN SEDE ISTRUTTORIA: Ci si oppone all'ammissione della prova per testi dedotta dalla convenuta in quanto vertente su circostanza di fatto TARDIVAMENTE dedotte e comunque INCONFERENTI ai fini del decidere“.

Per parte convenuta:

„Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

- Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande formulate dai _____ relative: (i) alla asserita indeterminatezza del Contratto di Mutuo in ragione del fatto che sarebbe indicato un TAN (tasso annuo nominale) errato, in quanto asseritamente superiore al TAEG (tasso annuo effettivo globale) (cfr. prima memoria avv., pagg.3 e 4); (ii) alla pretesa mancata esplicitazione nel Contratto di Mutuo della formula di calcolo dell'importo da corrispondere in caso estinzione anticipata del rapporto, in asserita violazione degli artt.1346, 1284 c.c. e 117 T.U.B. (cfr. prima memoria avv., pag. 4), in quanto formulate dagli stessi per la prima volta con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., come già rilevato nella seconda memoria dell'esponente (cfr. ivi, parr. 1, 6 e 7), nonché (iii) alla presunta immeritevolezza di cui all'art. 1322 c.c. della clausola di estinzione anticipata, in quanto formulata dai Signori Di Bitetto e Pedone per la prima volta con la terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO

- Respingere integralmente le domande formulate da _____ nei confronti di _____, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per

tutti i motivi di cui in narrativa, ivi inclusa la prescrizione.

IN SUBORDINE, IN VIA ISTRUTTORIA - Ammettersi, senza inversione alcuna degli oneri probatori, e all'occorrenza, i seguenti capitoli di prova per testi, già formulati in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (cfr. ivi, par. 4), di seguito riportati: 1) "Vero che dispone, e disponeva già nel 2009, di sistemi informatici deputati alla generazione ed all'invio automatizzati delle comunicazioni periodiche destinate ai propri clienti, ivi compresi i mutuatari"; 2) "Vero che tra le comunicazioni periodiche che vengono inviate alla clientela secondo le modalità automatizzate di cui al precedente capitolo 1) rientrano anche i rendiconti sui conguagli semestrali destinati ai mutuatari che hanno sottoscritto un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, quale quelli che mi si rammostrano (doc. n. 8 fasc. parte convenuta)"; 3) "Vero che le comunicazioni periodiche, ivi comprese i rendiconti sui conguagli semestrali destinati ai clienti che hanno sottoscritto un mutuo in Euro indicizzato al Franco Svizzero, vengono trasmesse alla clientela contestualmente ovvero entro qualche giorno dalla generazione dei rispettivi documenti da parte dei sistemi informatici della Banca"; 4) "Vero che i rendiconti semestrali che mi si rammostrano (doc. n. 8 fasc. parte convenuta) sono state inviate da ai , dopo essere state generati dai sistemi informatici della Banca".

IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento, oltre a 15% per spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza".

FATTO E DIRITTO

Parte attrice ha promosso il presente giudizio eccependo l'indeterminatezza del tasso di cambio, mancanza di adeguata informativa al cliente considerando il contratto di mutuo „prodotto finanziario derivato“, nullità della clausola di estinzione anticipata per indeterminatezza e/o vessatorietà per contrarietà alle disposizioni di cui al Codice del Consumo, superamento della cd soglia usura.

Si è costituita la Banca chiedendo il rigetto delle domande.

In corso di causa è stata disposta CTU con incarico al Consulente di rideterminare il piano di ammortamento relativo al mutuo stipulato effettuando nuovo calcolo degli interessi applicando il tasso sostitutivo dei BOT.

Ciò in quanto è documentato e non è contestato che il contratto di mutuo - indicizzato al Franco Svizzero - concluso dagli attori con la Banca convenuta nella proposta contrattuale, nel contratto stesso concluso con atto notarile, nel documento di sintesi allegato e neppure nel foglio informativo (che peraltro non risulta sottoscritto dagli attori), recasse l'indicazione del tasso di

cambio convenzionale Euro/Franco svizzero, al quale il medesimo contratto fa riferimento anche per quanto riguarda la possibilità di effettuarne l'estinzione anticipata.

E' allora evidente l'assoluta indeterminatezza del contratto sul punto, al momento della stipula, senza che la stessa possa essere in alcun modo colmata dall'avvenuta successiva comunicazione dei rendiconti semestrali, nei quali detto tasso convenzionale risulta indicato, in quanto tale dato non può sopperire alla mancanza del dato formale nel momento genetico del rapporto, con le conseguenze previste dall'art. 117 TUB applicabile nel caso di specie, dovendosi aderire alla giurisprudenza maggioritaria che qualifica detta tipologia di contratto alla stregua di prodotto bancario e non di strumento finanziario derivato di cui non presente le caratteristiche (come si specificherà nel prosieguo) e del resto si osserva che neppure parte attrice nei propri atti conclusivi e nella precisazione delle conclusioni ha coltivato tale ipotesi.

Tale indeterminatezza non si riverbera sull'oggetto del contratto, bensì sul calcolo degli interessi e sulla conseguente necessità di rideterminare il piano di ammortamento.

Sulla base della CTU disposta nel corso del giudizio, il cui metodo e conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo giudicante, si osserva come appaia del tutto corretto il metodo seguito dal Consulente quando, nel fare applicazione del tasso sostitutivo di interesse previsto per i BOT, ha applicato il cd tasso minimo e non il massimo trattandosi di operazioni „attive“ che riguardano la Banca ed essendo evidente come l'art. 117 TUB al IV comma abbia quale precipuo scopo quello di tutelare il cliente a fronte dell'indeterminatezza della clausola predisposta dal contraente forte „Istituto Bancario“, pertanto tale tutela sarebbe vanificata se fosse fatta applicazione del tasso massimo che, nel caso di specie, avrebbe comportato che nessuna somma fosse da restituire a titolo di interessi.

Facendo viceversa corretta applicazione della norma citata ed applicando quindi il tasso sostitutivo minimo dei BOT si evince come le somme da restituire per avere pagato interessi in eccesso, sia pari a complessivi € 18.810,91, che, a loro volta, avrebbero capitalizzato, al medesimo tasso, interessi pari a € 649,34, di cui pertanto la Banca dovrà essere condannata alla restituzione.

Di seguito la parte di CTU relativa a quanto sopra:

„La prima soluzione sottende al fatto che le locuzioni “attive” e “passive” si riferiscano all'istituto bancario e che, pertanto, l'operazione finanziaria debba essere ricalcolata con il tasso nominale minimo. Dalla precedente tabella se ne ricava che il rendimento minimo dell'arco temporale rilevante è pari allo 0,859% (emissione del 15/07/2009).

Infine, appare opportuno quantificare, per motivi di equità finanziaria, l'importo degli

interessi ai quali il mutuatario ha dovuto rinunciare a causa del pagamento in eccesso delle rate del mutuo...Nel caso di applicazione del tasso ex art. 117 TUB secondo la soluzione a1) il correntista avrebbe maturato un interesse complessivo sul maggior importo pagato pari a € 649,34...“.

Si deve osservare come non appaiano accoglibili le domande di nullità ulteriormente proposte e neppure quelle di risarcimento del danno ulteriore rispetto alla restituzione dei maggiori interessi corrisposti in quanto rispetto a questo nessuna prova è stata fornita dalla parte. Ciò dovendosi considerare come in ogni caso il contratto sia stato stipulato davanti ad un Notaio, pertanto non può essere invocata l'ignoranza delle singole clausole che lo compongono o la mancata comprensione del seppur complesso „meccanismo“ che lo riguarda.

Si osserva inoltre che gli attori hanno dichiarato di non avere ricevuto gli estratti conto semestrali da parte della Banca dai quali - nel corso del rapporto - potevano verificare le condizioni applicate, tra le quali il tasso di cambio convenzionale mancante nella documentazione contrattuale. Tuttavia, a fronte dell'eccezione della Banca, relativa al deposito di tali documenti da parte degli attori stessi, in quanto allegati alla perizia di parte, che ne sottintendeva il possesso e quindi l'avvenuto invio periodico, questi si sono limitati a dichiarare di averli solo successivamente richiesti ed ottenuti dalla Banca, senza tuttavia dimostrare tale circostanza.

Come detto ai punti che precedono, parte attrice non ha coltivato le domande inerenti l'accertamento della nullità legata alla natura di strumento finanziario derivato e neppure in merito all'usura, tuttavia preme osservare come queste apparissero prive di fondamento come correttamente sostenuto da parte convenuta, citando l'orientamento della più recente giurisprudenza di merito, che di seguito si riportano:

In merito alla natura del contratto quale derivato: “La tesi non può essere condivisa non solo in quanto differente è la struttura causale del derivato rispetto a quella di indicizzazione prevista nei mutui in esame, non operando per quest'ultima né una finalità di copertura di una sottostante obbligazione debitoria né, tantomeno, una scommessa con contenuto speculativo; ma anche per il differente meccanismo operativo, non riscontrandosi nei contratti in parola uno scambio di flussi finanziari con pagamento ad opera della parte di volta in volta onerata della differenza rispetto a quanto compensato, che costituisce, invece, l'oggetto del contratto in derivati. Nei contratti in esame, infatti, non risulta mai previsto un obbligo a carico della banca di effettuare il pagamento di un differenziale dal momento che la clausola prevede solo l'accantonamento sul conto fruttifero della variazione della rata pagata alle condizioni contrattuali originarie previste nel piano di ammortamento rispetto alla rata determinata alle condizioni economiche attuali, il tutto sempre e

comunque in vista dell'adempimento da parte del mutuatario al proprio obbligo restitutorio...“.

Avuto riguardo all'usura:

„...l'importo (eventualmente) richiesto a titolo di indicizzazione valutaria “non dipende dal tasso di interesse, ma consegue all'apprezzamento del Franco Svizzero rispetto all'euro, ossia si ricollega a una dinamica totalmente estranea agli interessi e, quindi, alla disciplina in materia di usura” .

Alla luce di quanto esposto parte convenuta deve essere condannata al pagamento a favore degli attori della somma di € 19.460,25, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo ed il piano di ammortamento per il futuro dovrà proseguire tenendosi conto, in mancanza di indicazione del tasso convenzionale, del tasso sostitutivo minimo dei BOT come indicato ai punti che precedono.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con spese di CTU da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accerta la violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di indicazione del tasso di cambio convenzionale nel contratto di mutuo stipulato tra le parti,

per l'effetto,

dichiara non dovuta la somma di € 18.810,91 corrisposta per interessi, cui deve essere aggiunta la € 649,34 dovuta per capitalizzazione;

dispone che il piano di ammortamento prosegua tenendo conto del tasso sostitutivo dei BOT pari allo 0,859 % anzichè del tasso convenzionale dichiarato nullo per indeterminatezza;

condanna al pagamento a favore di della somma complessiva di € 19.460,25, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo effettivo;

condanna al pagamento a favore e delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4835,00 per compenso professionale ed € 545,00 per spese, oltre accessori di legge, con spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

La Spezia, 9/2/2021

Il Giudice